

Decreto del 26/09/2016 - Min. Economia e Finanze

Determinazione dei tassi effettivi globali medi. Periodo di rilevazione 1° aprile - 30 giugno 2016. Applicazione dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016 (legge 7 marzo 1996 n. 108).

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2016

Preambolo

Preambolo

Articolo 1

Art. 1.

Articolo 2

Art. 2.

Articolo 3

Art. 3.

Allegato

Allegato A

Preambolo - Preambolo

In vigore dal 29/09/2016

IL CAPO DELLA DIREZIONE V

del dipartimento del Tesoro

Vista la [legge 7 marzo 1996, n. 108](#), recante disposizioni in materia di usura e, in particolare, l'art. 2, comma 1, in base al quale «il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del [decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](#), nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura»;

Visto il proprio [decreto del 23 settembre 2015](#), recante la «Classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari»;

Visto, da ultimo, il proprio [decreto del 24 giugno 2016](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 2016 e, in particolare, l'art. 3, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia il compito di procedere per il trimestre 1° aprile 2016 - 30 giugno 2016 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari;

Avute presenti le «Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia (pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 29 agosto 2009);

Vista la rilevazione dei valori medi dei tassi effettivi globali segnalati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento al periodo 1° aprile 2016 - 30 giugno 2016 e tenuto conto della variazione, nel periodo successivo al trimestre di riferimento, del valore medio del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema determinato dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, la cui misura sostituisce quella del tasso determinato dalla Banca d'Italia ai sensi del [decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213](#), in sostituzione del tasso ufficiale di sconto;

Visti il [decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394](#), convertito, con modificazioni, nella [legge 28 febbraio 2001, n. 24](#), recante interpretazione autentica della [legge 7 marzo 1996, n. 108](#), e l'indagine statistica effettuata nel 2002 a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, condotta su un campione di intermediari secondo le modalità indicate nella nota metodologica, relativamente alla maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento;

Vista la [direttiva del Ministro in data 12 maggio 1999](#), concernente l'attuazione del [decreto legislativo n. 29/1993](#) e successive modificazioni e integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo;

Atteso che, per effetto di tale direttiva, il provvedimento di rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi dell'[art. 2 della legge n. 108/1996](#), rientra nell'ambito di responsabilità del vertice amministrativo;

Avuto presente l'[art. 62 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2007, che ha disposto la soppressione dell'Ufficio italiano dei cambi e il passaggio di competenze e poteri alla Banca d'Italia;

Visto il [decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141](#), recante «Attuazione della [direttiva 2008/48/CE](#) relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario ([decreto legislativo n. 385 del 1993](#)) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi», come successivamente modificato e integrato;

Visto il [decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 45](#) di «Attuazione della [direttiva 2009/110/CE](#), concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le [direttive 2005/60/CE](#) e [2006/48/CE](#) e che abroga la [direttiva 2000/46/CE](#)»;

Visto il [decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72](#), di «Attuazione della [direttiva 2013/36/UE](#), che modifica la [direttiva 2002/87/CE](#) e abroga le [direttive 2006/48/CE](#) e [2006/49/CE](#), per quanto concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento.

Modifiche al [decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](#) e al [decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58](#)»;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 -

Art. 1.

In vigore dal 29/09/2016

1. I tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell'**art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108**, relativamente al trimestre 1° aprile 2016 - 30 giugno 2016, sono indicati nella tabella riportata in allegato (Allegato A).

[Torna al sommario](#)

Articolo 2 -

Art. 2.

In vigore dal 29/09/2016

1. Il presente decreto entra in vigore il 1 ° ottobre 2016.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2016, ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'**art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108**, come modificato dal **decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70**, convertito con modificazioni dalla **legge 12 luglio 2011, n. 106**, i tassi riportati nella tabella indicata all'art. 1 del presente decreto devono essere aumentati di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.

[Torna al sommario](#)

Articolo 3 -

Art. 3.

In vigore dal 29/09/2016

1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente visibile la tabella riportata in allegato (Allegato A).

2. Le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'**art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108**, come modificato dal **decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70**, convertito con modificazioni dalla **legge 12 luglio 2011, n. 106**, si attengono ai criteri di calcolo delle «Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia.

3. La Banca d'Italia procede per il trimestre 1° luglio 2016 - 30 settembre 2016 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento alle categorie di operazioni indicate nell'apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

4. I tassi effettivi globali medi di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento.

L'indagine statistica condotta nel 2002 a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento e' mediamente pari a 2,1 punti percentuali. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

[Torna al sommario](#)

Allegato -

Allegato A

In vigore dal 29/09/2016

----> Per visualizzare il testo, consultare il documento in formato pdf. <----

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA.

Nota metodologica.

La **legge 7 marzo 1996, n. 108**, volta a contrastare il fenomeno dell'usura, prevede che siano resi noti con cadenza trimestrale i tassi effettivi globali medi, comprensivi di commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo connesse col finanziamento, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.

Il decreto annuale di classificazione delle operazioni emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze ripartisce le operazioni in categorie omogenee attribuendo alla Banca d'Italia il compito di rilevare i tassi.

La rilevazione dei dati per ciascuna categoria riguarda le medie aritmetiche dei tassi praticati sulle operazioni censite nel trimestre di riferimento. Essa e' condotta per classi di importo; non sono incluse nella rilevazione alcune fattispecie di operazioni condotte a tassi che non riflettono le condizioni del mercato (ad es. operazioni a tassi agevolati in virtu' di provvedimenti legislativi).

Per le operazioni di «credito personale», «credito finalizzato», «leasing», «mutuo», «altri finanziamenti» e «prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione» i tassi rilevati si riferiscono ai rapporti di finanziamento accesi nel trimestre; per esse e' adottato un indicatore del costo del credito analogo al TAEG definito dalla normativa comunitaria sul credito al consumo. Per le «aperture di credito in conto corrente», gli «scoperti senza affidamento», il «credito revolving e con utilizzo di carte di credito», gli «anticipi su crediti e sconto di portafoglio commerciale» e le operazioni di «factoring» - i cui tassi sono continuamente sottoposti a revisione - vengono rilevati i tassi praticati per tutte le operazioni in essere nel trimestre, computati sulla base dell'effettivo utilizzo.

La rilevazione interessa l'intero sistema bancario e il complesso degli intermediari finanziari gia' iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del Testo unico bancario.

La Banca d'Italia procede ad aggregazioni tra dati omogenei al fine di agevolare la consultazione e l'utilizzo della rilevazione. Le categorie di finanziamento sono definite considerando l'omogeneita' delle operazioni evidenziata dalle forme tecniche adottate e dal livello dei tassi di mercato rilevati.

La tabella - che e' stata definita sentita la Banca d'Italia - e' composta da 25 tassi che fanno riferimento alle predette categorie di operazioni.

Le classi di importo riportate nella tabella sono aggregate sulla base della distribuzione delle operazioni tra le diverse classi presenti nella rilevazione statistica; lo scostamento dei tassi aggregati rispetto al dato segnalato per ciascuna classe di importo e' contenuto. A decorrere dal decreto trimestrale del dicembre 2009, la metodologia di calcolo del TEG applica le modifiche introdotte con la revisione delle Istruzioni per la rilevazione emanate dalla Banca d'Italia nell'agosto 2009 (1) . Le segnalazioni inviate dagli intermediari tengono anche conto dei chiarimenti forniti dalla Banca d'Italia, attraverso il sito internet, in risposta ai quesiti pervenuti (2) .

La rinnovata metodologia di calcolo ha comportato l'introduzione di alcune modifiche nella griglia dei tassi: viene data separata evidenza agli scoperti senza affidamento - in precedenza compresi tra le aperture di credito in conto corrente - ai crediti personali e agli anticipi e sconti; sono stati unificati i tassi applicati da banche e finanziarie per tutte le categorie di operazioni; sono state distinte tre tipologie di operazioni di leasing («autoveicoli e aeronavale», «immobiliare» e «strumentale»); sono stati separati i TEG pubblicati per il «credito finalizzato» e il «credito revolving»;

la categoria residuale «altri finanziamenti» non prevede la distinzione per soggetto finanziato (famiglie o imprese).

Con riferimento ai prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione di cui al **decreto del Presidente della Repubblica 180/50**, le modalita' di assolvimento dell'obbligo della garanzia assicurativa di cui all'art. 54 del medesimo decreto, secondo quanto previsto dal Regolamento ISVAP n. 29 del 16 marzo 2009, non modificano la classificazione di tali operazioni stabilita dal decreto ministeriale emanato ai sensi dell'**art. 2 comma 2 della legge n. 108/96**. La disposizione del citato **art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 180/50**, nello stabilire che gli istituti autorizzati a concedere prestiti contro cessione del quinto «non possono assumere in proprio i rischi di morte o di impiego dei cedenti» e' unicamente volta ad escludere che i soggetti finanziatori possano rilasciare garanzie assicurative, attivita' riservata alle imprese assicurative autorizzate.

A causa degli importanti scostamenti tra i tassi fissi e variabili rilevati nelle operazioni di leasing immobiliare, a partire

dal decreto valido per il trimestre 1° aprile 2011 - 30 giugno 2011 l'indicazione delle operazioni di leasing immobiliare «a tasso fisso» e «a tasso variabile» e' data separatamente al fine di evitare in tale comparto fenomeni di razionamento del credito (3) .

Data la metodologia della segnalazione, i tassi d'interesse bancari riportati nella tabella differiscono da quelli rilevati dalla Banca d'Italia nell'ambito delle statistiche dei tassi armonizzati e di quelle della Centrale dei rischi, orientate ai fini dell'analisi economica e dell'esame della congiuntura. Queste rilevazioni si riferiscono a campioni, tra loro diversi, di banche; i tassi armonizzati non sono comprensivi degli oneri accessori e sono ponderati con l'importo delle operazioni; i tassi della Centrale dei rischi si riferiscono alle operazioni di finanziamento di importo pari o superiore a 30 mila euro.

Secondo quanto previsto dalla legge, i tassi medi rilevati vengono corretti in relazione alla variazione del valore medio del tasso ufficiale di sconto nel periodo successivo al trimestre di riferimento. A decorrere dal 1° gennaio 2004, si fa riferimento alle variazioni del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema determinato dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto.

Come prescrive la legge, il limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari si ottiene aumentando i tassi medi di un quarto e aggiungendo un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non puo' essere superiore a otto punti percentuali.

Rilevazione degli interessi di mora.

Nell'anno 2002 la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi hanno proceduto a una rilevazione statistica riguardante la misura media degli interessi di mora stabiliti contrattualmente. La rilevazione ha riguardato un campione di banche e di societa' finanziarie individuato sulla base della distribuzione territoriale e della ripartizione tra le categorie istituzionali.

In relazione ai contratti accesi nel terzo trimestre del 2001 sono state verificate le condizioni previste contrattualmente; per le aperture di credito in conto corrente sono state rilevate le condizioni previste nei casi di revoca del fido per tutte le operazioni in essere. In relazione al complesso delle operazioni, il valore della maggiorazione percentuale media e' stato posto a confronto con il tasso medio rilevato.

(1) Le nuove Istruzioni sono pubblicate in Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2009 n. 200 e sul sito della Banca d'Italia (www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/contrasto-usura/cusu-istr-tassi/Istr_usura_ago_09-istruzioni.pdf);

(2) www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/contrasto-usura/cusu-istr-tassi/istr_usura_faq.pdf;

(3) Al riguardo, la Banca d'Italia ha condotto una specifica indagine presso gli intermediari operanti nel comparto.

[Documento in formato pdf](#)

[Torna al sommario](#)

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA (*)
 MEDIE ARITMETICHE DEI TASSI SULLE SINGOLE OPERAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI NON BANCARI, CORRETTE
 PER LA VARIAZIONE DEL VALORE MEDIO DEL TASSO APPLICATO ALLE OPERAZIONI DI RIFINANZIAMENTO PRINCIPALI DELL'EUROSISTEMA
 PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA RILEVAZIONE: 1° APRILE - 30 GIUGNO 2016
 APPLICAZIONE DAL 1° OTTOBRE FINO AL 31 DICEMBRE 2016

<i>CATEGORIE DI OPERAZIONI</i>	<i>CLASSI DI IMPORTO in unità di euro</i>	<i>TASSI MEDI (su base annua)</i>	<i>TASSI SOGLIA (su base annua)</i>
APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE	fino a 5.000	11,35	18,1875
	oltre 5.000	9,12	15,4000
SCOPERTI SENZA AFFIDAMENTO	fino a 1.500	15,87	23,8375
	oltre 1.500	14,53	22,1625
ANTICIPI E SCONTI COMMERCIALI	fino a 5.000	8,69	14,8625
	da 5.000 a 100.000	7,25	13,0625
	oltre 100.000	4,37	9,4625
FACTORING	fino a 50.000	5,50	10,8750
	oltre 50.000	3,15	7,9375
CREDITI PERSONALI		10,52	17,1500
ALTRI FINANZIAMENTI ALLE FAMIGLIE E ALLE IMPRESE		10,32	16,9000
PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO E DELLA PENSIONE	fino a 5.000	11,39	18,2375
	oltre 5.000	10,57	17,2125
LEASING AUTOVEICOLI E AERONAVALI	fino a 25.000	5,88	11,3500
	oltre 25.000	5,73	11,1625
LEASING IMMOBILIARE			
	- A TASSO FISSO	4,70	9,8750
	- A TASSO VARIABILE	3,31	8,1375
LEASING STRUMENTALE	fino a 25.000	8,09	14,1125
	oltre 25.000	4,18	9,2250
CREDITO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO RATEALE	fino a 5.000	11,60	18,5000
	oltre 5.000	8,92	15,1500
CREDITO REVOLVING	fino a 5.000	16,41	24,4100
	oltre 5.000	13,88	21,3500
MUTUI CON GARANZIA IPOTECARIA			
	- A TASSO FISSO	3,04	7,8000
	- A TASSO VARIABILE	2,50	7,1250

AVVERTENZA: AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI USURARI AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N. 108/96, I TASSI RILEVATI DEVONO ESSERE AUMENTATI DI UN QUARTO CUI SI AGGIUNGE UN MARGINE DI ULTERIORI 4 PUNTI PERCENTUALI; LA DIFFERENZA TRA IL LIMITE E IL TASSO MEDIO NON PUO' SUPERARE GLI 8 PUNTI PERCENTUALI

(*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica allegata al Decreto.

Le categorie di operazioni sono indicate nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 settembre 2015 nonché nelle Istruzioni applicative della Banca d'Italia pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 29 agosto 2009.

